

STATUTO

**FILARMONICA CITTADELLESE
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CITTADELLA PD VIA ANTENORE 2

Numero REA: PD - 424439

Codice fiscale: 04866780283

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-01-2015 - Statuto completo	2
--	---

12) I comparenti dichiarano che l'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione, che sono poste interamente a carico della cooperativa, è di Euro 1.370,00 (mille-trecentosettanta/00).

13) L'organizzazione e il funzionamento della cooperativa sono regolate dallo statuto qui di seguito riportato.

STATUTO DELLA COOPERATIVA

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione

E' costituita una società cooperativa sociale denominata "Filarmonica Cittadellese società cooperativa sociale" o in forma abbreviata "Filarmonica Cittadellese s.c.s.".

Art. 2 - Sede e Domicilio dei soci

La cooperativa ha sede nel Comune di Cittadella (PD) e può istituire o sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze o unità locali comunque denominate anche altrove, sia in Italia che all'estero.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro dei soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

Art. 3 - Durata

La cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2070

	(duemilasettanta) e potrà essere prorogata con deliberazione	
	dei soci.	
	TITOLO II	
	SCOPO – OGGETTO	
	Art. 4 – Scopo mutualistico	
	Lo scopo che i soci della cooperativa intendono realizzare, ai	
	sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381, art. 1 lettera a),	
	è di perseguire l'interesse generale della comunità alla pro-	
	mozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini at-	
	traverso la gestione di servizi educativi e socio educativi,	
	ed eventualmente socio-sanitari, in un autentico spirito di	
	mutualità senza fine di speculazione privata, in particolar	
	modo attraverso la promozione e sviluppo delle capacità e sen-	
	sibilità musicali, espressive, sociali e relazionali di bambi-	
	ni, minori, adolescenti, delle loro famiglie e di persone in	
	situazioni di disagio e fragilità sociale.	
	Nel perseguimento delle finalità educative, la cooperativa si	
	prefigge lo scopo di rivolgere particolare attenzione all'evolu-	
	zione del linguaggio pedagogico ed educativo, allo sviluppo	
	e diffusione della cultura musicale ed espressiva presso un	
	pubblico di minori e adolescenti in età scolare e prescolare e	
	presso le loro famiglie, ad iniziative di studio e laboratori	
	didattici ed educativi, anche in collaborazione con le strut-	
	ture scolastiche del territorio.	
	La cooperativa intende promuovere ogni altra attività cultura-	

le, artistica, ricreativa ed educativa finalizzata allo sviluppo sociale e alla tutela e cura del disagio sociale, con particolare riferimento alle diversità, alla solidarietà reciproca, al rispetto delle diversità culturali e alla sensibilizzazione di tematiche sociali e relazionali.

La cooperativa svolgerà la propria attività offrendo i servizi gestiti a condizioni economiche e/o qualitative migliorative rispetto al mercato.

La cooperativa potrà svolgere anche le attività previste dalla L. 381/91, art. 1 lett. b), secondo le modalità previste dalla normativa in materia che, in quanto funzionalmente collegate ai servizi di cui al comma precedente, consentono l'integrazione sociale di persone svantaggiate attraverso il loro inserimento nel mondo del lavoro.

Lo scopo mutualistico che i soci lavoratori intendono perseguire è quello di ottenere, nell'ambito dell'oggetto sociale, tramite la gestione in forma associata dell'impresa, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali rispetto a quelle ottenibili sul mercato.

La cooperativa intende perseguire il miglioramento sociale ed economico delle condizioni di vita dei soci, favorire la partecipazione dei soci ai problemi dell'impresa nei suoi aspetti di ordine sociale, tecnico ed economico, e realizzare una organizzazione del lavoro che abbia come obiettivo primario non

	il profitto economico ma il raggiungimento di condizioni di
	benessere psicofisico dei soci lavoratori e la valorizzazione
	della loro vita professionale.
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici,
	i soci lavoratori instaurano con la cooperativa un ulteriore
	rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipo-
	logie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rap-
	porto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in
	qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. Le
	modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci
	sono disciplinate da apposito regolamento approvato ai sensi
	dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.
	Nello svolgimento dei rapporti mutualistici, la società è ob-
	bligata al principio della parità di trattamento, ed è deman-
	data all'organo amministrativo la facoltà di stabilire con i
	soci rapporti a condizioni diverse, secondo la loro diversa
	condizione, le esigenze della cooperativa e quelle di tutti
	gli altri soci, fatto salvo il divieto di discriminazione nei
	confronti dei soci.
	Ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente,
	la cooperativa osserva le clausole mutualistiche di cui
	all'articolo 2514 del codice civile relative alla remunerazio-
	ne del capitale dei soci cooperatori e degli strumenti finan-
	ziari dagli stessi sottoscritti, alla indivisibilità delle ri-
	serve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai Fondi mu-

	tualistici di cui agli articoli 11 e 12 della legge 59/1992.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche attra-	
	verso terzi non soci, eventualmente secondo le condizioni e	
	modalità stabilite dall'organo amministrativo.	
	La cooperativa potrà aderire, previa delibera dell'organo am-	
	ministrativo, accettandone gli Statuti, alla "Lega Nazionale	
	delle Cooperative e Mutue" (o altri organismi similari), agli	
	Organismi periferici, regionali e provinciali, nel cui ambito	
	territoriale è la propria sede sociale, nonché alle Associa-	
	zioni per la gestione, senza scopo di lucro, dei fondi mutua-	
	listici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	La cooperativa si propone il finanziamento e lo sviluppo della	
	cooperazione sociale ai sensi dell'art. 2, Legge 8 novembre	
	1991, n. 381.	
	Art. 5 - Oggetto sociale	
	La cooperativa, in relazione all'attività mutualistica ed ai	
	requisiti e agli interessi dei soci, nel rispetto del princi-	
	pio della parità di trattamento, ha per oggetto la progetta-	
	zione, promozione e gestione di servizi educativi, didattici,	
	sociali, ricreativi, terapeutici e socio-educativi e ogni tipo	
	di servizio con finalità educativa e di sviluppo e promozione	
	della figura umana, delle sue potenzialità e capacità espres-	
	sive, sociali, relazionali, con particolare riferimento al	
	campo musicale e culturale e rivolgendosi in modo particolare	
	ai minori e alle loro famiglie e a persone con particolare	

fragilità e disagio sociale.

Più in particolare e a titolo esemplificativo la cooperativa
svolgerà la propria azione di promozione umana e integrazione
sociale attraverso lo sviluppo delle seguenti attività:

- attività didattica, terapeutica ed educativa nel campo della musica individuale e d'insieme e dell'espressività artistica e culturale; attività ricreativa e di promozione sociale; istituzione e gestione di progetti di musicoterapia, art-counseling, altre attività artistiche ed espressive mirate a minori e ragazzi, anche diversamente abili, e a persone della terza età;

- svolgimento di ogni attività orientata all'educazione all'esperienza dell'arte musicale, sia individuale che d'insieme, intesa come metodo di promozione sociale e relazionale;

- promozione, organizzazione e gestione di concorsi, rassegne, seminari di studio, convegni, concerti e altre manifestazioni, iniziative pubbliche e private e campagne promozionali utili alla crescita musicale ed artistica dei bambini, degli adolescenti, delle loro famiglie, di persone in stato di fragilità sociale e del territorio in genere;

- organizzazione e gestione di conferenze, seminari, giornate di studio, laboratori creativi, terapeutici didattici, multidisciplinari per studenti, insegnanti, genitori, psicoterapeuti, animatori, educatori;

- la progettazione e la gestione di attività di animazione,

	formazione, intrattenimento e spettacolo di case di riposo,
	comunità terapeutiche, comunità alloggio, centri sociali, case
	di vacanza, carceri, colonie, alberghi, campeggi, ostelli,
	asili, centri di agriturismo, centri ricreativi e ricettivi
	per minori, portatori di handicap fisico, psichico e sensoria-
	le, anziani, ex carcerati, tossicodipendenti ed altri soggetti
	in situazione di disagio sociale.
	Inoltre, la cooperativa potrà svolgere le seguenti attività in
	quanto finalizzate e funzionali all'oggetto sociale e alle fi-
	nalità mutualistiche ed educative della cooperativa:
	- attività di studio e ricerca;
	- progettazione e predisposizione di vetrine e stands fieri-
	stici in genere;
	- attività grafica ed editoriale tramite la creazione, la rea-
	lizzazione, la stampa e la pubblicazione di libri, riviste e
	periodici, locandine e manifesti anche in forma elettronica;
	- svolgimento di attività didattica ed educativa di cui
	all'oggetto sociale nei confronti di adulti e altri soggetti,
	purché strumentale ed accessoria rispetto all'attività educa-
	tiva in senso stretto e in quanto orientata alle finalità e
	caratteristiche di cui alla L. 381/91;
	- produzione e pubblicazione di edizioni discografiche, atti-
	vità di biblioteca di partiture musicali e di ascolto di brani
	musicali per consultazione ed esecuzione;
	- gestione, in quanto in attinenza o collegamento con gli spa-

zi riservati alle attività educative e culturali, di bar, caffetterie, spazi di ritrovo sociale e tempo libero, punti ristoro di somministrazione alimenti e bevande, librerie, spazi culturali, creativi e artistici in genere.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi. Più precisamente potrà assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese e organismi collettivi di qualsiasi natura, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale; potrà rilasciare fidejussioni e garanzie in genere, nonché effettuare finanziamenti ad imprese aventi attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale.

Per il perseguimento degli scopi sociali la cooperativa potrà stabilire relazioni con Enti pubblici e privati, associazioni culturali ed artistiche, fondazioni, enti turistici, altre cooperative sociali e non, nonché sviluppare rapporti di collaborazione con altre organizzazioni con scopi similari, italiane ed estere.

La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. È tassativamente

vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

I soci potranno effettuare su richiesta dell'organo amministrativo finanziamenti infruttiferi con diritto di restituzione della somma versata. Il rimborso del finanziamento dei soci potrà avvenire solo nell'integrale rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2467 c.c..

La cooperativa potrà emettere strumenti finanziari secondo le modalità consentite dalla legge.

L'Organo amministrativo è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

TITOLO III

SOCI

Art. 6 - Soci lavoratori

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

Possono essere ammessi soci volontari, secondo le modalità e i limiti previsti dall'art. 2 della legge 8 novembre 1991 n.

	381, che siano intenzionati a prestare attività alla coopera-	
	tiva in modo gratuito, condividendo lo scopo e le finalità	
	della cooperativa.	
	Secondo le modalità previste dalla legge, possono altresì es-	
	sere socie persone giuridiche, pubbliche o private, o enti che	
	condividono gli scopi sociali della cooperativa stessa, al fi-	
	ne di contribuire a migliorarne lo sviluppo.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio	
	all'attività economica della cooperativa e deve essere coeren-	
	te con la capacità economica della cooperativa di soddisfare	
	gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie im-	
	prenditoriali di medio e lungo periodo.	
	Il socio lavoratore, contestualmente all'adesione o successi-	
	vamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce	
	un ulteriore rapporto di lavoro, in base ad apposito contratto	
	stipulato tra le parti e disciplinato dall'apposito regolamen-	
	to interno, di cui all'articolo 6 della legge 3 aprile 2001,	
	n. 142.	
	Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'eroga-	
	zione del servizio mutualistico in favore dei soci preesisten-	
	ti.	
	E' fatto divieto ai soci persone fisiche, senza espresso as-	
	senso del Consiglio di amministrazione, di iscriversi contem-	
	poraneamente ad altre cooperative, o associarsi ad altre so-	

cietà che esplicano attività concorrente o in contrasto con la cooperativa, nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa, o che di fatto operano in settori o con modalità da poter fare concorrenza o comunque recare danno economico alla cooperativa.

Nel caso dello svolgimento di ruoli rientranti nell'ambito di competenze professionali specifiche ed esclusive a norma di legge, questi dovranno essere affidati solamente ai soci che siano in possesso di specifica abilitazione professionale, come definito dalle disposizioni vigenti.

Art. 7 - Soci speciali

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria "soci speciali" coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria "soci speciali" coloro

	che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al
	raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza
	con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.
	I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni ca-
	so superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in con-
	formità con quanto previsto da apposito Regolamento, stabili-
	sce:
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del
	socio speciale;
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le
	fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto
	produttivo della cooperativa;
	3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momen-
	to dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50%
	(cinquanta per cento) di quella prevista per i soci lavorato-
	ri.
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto
	dall'articolo 20, anche in misura inferiore ai soci lavorato-
	ri, in relazione ai costi di formazione professionale o di in-
	serimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spet-
	ta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento
	del capitale sociale.
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto so-

	lamente in occasione delle assemblee convocate per l'approva-	
	zione del bilancio.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto amministratore.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti	
	dall'articolo 2476, comma 2, del codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge	
	e dal presente Statuto. Il recesso ha effetto per quanto ri-	
	guarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data	
	di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi	
	previsti dalla legge e dal presente Statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimen-	
	to, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spetta-	
	no agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto	
	dal Regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia ri-	
	spettato i doveri inerenti la formazione professionale, conse-	
	guendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa	
	ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'at-	
	tività economica della cooperativa, finalizzati al proprio in-	
	serimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo	
	amministrativo deve comunicare all'interessato la delibera di	
	ammissione a "socio cooperatore", secondo le modalità e con	
	gli effetti previsti dal presente Statuto.	

	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo am-
	ministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei
	confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità
	previste dal presente Statuto.
	Art. 8 - Domanda di ammissione
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'or-
	gano amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di
	nascita, codice fiscale;
	b) se socio lavoratore: l'indicazione delle specifiche compe-
	tenze possedute;
	c) se socio volontario: la richiesta di essere ammesso nella
	relativa categoria e la specificazione della gratuità del rap-
	porto associativo;
	d) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, la
	quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al li-
	mite minimo e massimo fissati dalla legge;
	e) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in
	contrasto con quella della cooperativa;
	f) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
	g) la dichiarazione di accettazione della clausola compromis-
	soria di cui al presente statuto;
	h) ogni altra eventuale documentazione richiesta dall'organo
	amministrativo.

16 di 56

	che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei	
	soci in occasione della sua prima successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo ammi-	
	nistrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito	
	dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta	
	giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di	
	quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale -	
	determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo	
	2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbli-	
	go per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia	
	di società per azioni, gli amministratori devono convocare	
	l'assemblea per la modificazione dello statuto. In tal caso,	
	la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interes-	
	sato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci	
	dopo che l'assemblea straordinaria abbia proceduto alla modi-	
	ficazione dello statuto.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-	
	missione di nuovi soci.	
	Art. 9 - Obblighi del socio	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento immediato della tassa di ammissione, se ri-	
	chiesta;	
	b) al versamento della quota sottoscritta e dell'eventuale so-	

	vrapprezzo deliberato dall'assemblea su proposta del consiglio
	di amministrazione, con le modalità e nei termini stabiliti
	dall'organo amministrativo;
	c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi ufficia-
	li;
	d) se socio lavoratore: a mettere a disposizione le proprie
	capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al ti-
	po ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità
	delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa
	stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e
	ferme restando le esigenze della cooperativa.
	Art. 10 - Diritti dei soci
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto
	di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli
	affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti
	di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi
	all'amministrazione.
	Art. 11 - Perdita della qualità di socio
	La qualità di socio si perde per:
	- recesso, esclusione, decadenza o per causa di morte del so-
	cio se il socio è persona fisica;
	- recesso, esclusione, fallimento, scioglimento, estinzione o
	liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.
	Art. 12 - Recesso del socio

	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere:	
	- il socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- il socio che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	- il socio lavoratore il cui rapporto di lavoro - subordinato,	
	autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con racco-	
	mandata, o comunque con mezzo che assicuri la prova del rice-	
	vimento, alla società.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta	
	giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi	
	che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino	
	il recesso.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli ammini-	
	stratori devono darne immediata comunicazione al socio che,	
	entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	attivare le procedure arbitrali di cui al presente statuto.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccoman-	
	data con ricevuta di ritorno, ovvero altro mezzo che assicuri	
	la prova del ricevimento.	
	Il recesso del socio lavoratore determina automaticamente la	
	risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro stipulato con la	
	cooperativa ai sensi dell'art. 1 comma 3 legge 142/2001 e la	

cessazione di tutti i rapporti mutualistici, nel rispetto delle norme di legge e contrattuali che regolano i rapporti mutualistici stessi.

Art. 13 - Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti:

- del socio che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
- del socio lavoratore che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
- del socio che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- del socio che, senza giustificato motivo e pur dopo formale diffida, si renda moroso nel versamento della partecipazione sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società, anche dopo formale richiamo;
- del socio che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dallo statuto, senza la prevista autorizzazione del Consiglio di amministrazione, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;
- del socio lavoratore che nell'esecuzione del proprio lavoro

	commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli	
	obblighi sociali;	
	- del socio che arrechi, in qualunque modo, gravi danni mate-	
	riali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti	
	pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico	
	o dell'oggetto sociale;	
	- del socio che venga condannato con sentenza penale irrevoca-	
	bile per reati che importino l'interdizione anche temporanea	
	dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di	
	esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del	
	rapporto;	
	- del socio lavoratore che abbia subito un provvedimento di	
	licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito	
	delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini	
	dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito	
	dei lavoratori;	
	- del socio lavoratore che nell'esecuzione del rapporto di la-	
	voro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per	
	motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo	
	soggettivo;	
	- del socio lavoratore il cui ulteriore rapporto di lavoro non	
	subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempi-	
	mento;	
	- del socio lavoratore il cui rapporto ulteriore di lavoro sia	
	sciolto per qualsiasi causa o motivo.	

	L'esclusione del socio lavoratore determina automaticamente la	
	risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro stipulato con la	
	cooperativa ai sensi dell'art. 1 comma 3 legge 142/2001 e la	
	cessazione di tutti i rapporti mutualistici.	
	L'esclusione diventa operante dalla comunicazione al socio	
	della delibera, cui seguirà relativa annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta	
	giorni dalla comunicazione a lui inviata, può attivare le pro-	
	cedure arbitrali di cui al presente statuto.	
	Art. 14 - Decadenza	
	La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione:	
	- nei confronti dei soci cooperatori interdetti o inabilitati;	
	- nei confronti di quelli che vengono a trovarsi in una delle	
	situazioni di incompatibilità previste dallo statuto;	
	- nei confronti sia dei soci lavoratori che dei soci che non	
	intrattengono alcun rapporto di lavoro con la cooperativa,	
	salva facoltà dell'organo amministrativo, su richiesta del so-	
	cio e sussistendone i presupposti, di iscrivere il socio in	
	altra categoria sociale;	
	- nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori	
	dell'impresa sociale.	
	La pronuncia di decadenza del socio lavoratore determina auto-	
	maticamente la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro	
	stipulato con la cooperativa ai sensi dell'art. 1 comma 3 leg-	

ge 142/2001 e la cessazione di tutti i rapporti mutualistici.

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza ha effetto

dalla comunicazione al socio della delibera, cui seguirà rela-

tiva annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli am-

ministratori.

Contro la deliberazione di decadenza il socio può ricorrere

alle procedure arbitrali di cui al presente statuto.

Art. 15 - Comunicazioni

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed

esclusione debbono essere comunicate ai soci che ne sono l'og-

getto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero

altro mezzo che garantisca la prova del ricevimento.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa

in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Ammini-

strazione su tali materie saranno devolute al Collegio Arbi-

trale, secondo le procedure di cui al presente statuto.

Art. 16 - Liquidazione

I soci cooperatori receduti, decaduti od esclusi hanno soltan-

to il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente

versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dell'articolo 7

della legge 31 gennaio 1992, n. 59, ovvero a titolo di ristor-

no, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione

alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base

del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scio-

glimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso purché ne sia fatta richiesta scritta da parte del socio mediante lettera raccomandata ovvero altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio come ristorno, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

In conseguenza dello scioglimento del rapporto sociale, il credito del socio cooperatore relativo al rimborso della partecipazione, come disciplinato dalla legge e dal presente statuto, si compensa con i debiti del medesimo socio nei confronti della società sorti in dipendenza del rapporto sociale o del rapporto mutualistico.

Art. 17 - Morte del socio

In caso di morte del socio ordinario, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla

quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società entro 6 mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Art. 18 - Termini di decadenza

I soci receduti, esclusi o decaduti e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso del capitale versato entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

La quota per la quale non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà imputata con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.

TITOLO IV

TRATTAMENTO ECONOMICO - RISTORNI

Art. 19 - Trattamento economico del socio lavoratore

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento Interno, redatto dal Consiglio di amministrazione, ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il Regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo altresì conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il Regolamento Interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure per farvi fronte, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Il Regolamento Interno può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.

Art. 20 - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzional-	
	mente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici,	
	in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamen-	
	to, i quali - in via generale - debbono considerare la quali-	
	tà e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di	
	erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle	
	retribuzioni contrattuali.	
	Le somme complessive ripartibili ai soci a titolo di ristorno	
	non possono eccedere l'avanzo di gestione che la cooperativa	
	ha conseguito nell'anno dall'attività svolta con i soci, al	
	quale devono essere rapportate.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a cia-	
	scun socio:	
	a) in forma liquida mediante integrazione della retribuzione;	
	b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote di	
	capitale sociale;	
	c) mediante ogni altra forma consentita dalla legge e previ-	
	sta dall'Assemblea.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 21 - Elementi costitutivi	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai con-	
	ferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da	
	quote di valore nominale non inferiore e non superiore ai li-	

	miti stabiliti dalla legge;
	b) dagli eventuali conferimenti effettuati dai soci sovventori
	destinati al Fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ri-
	strutturazione o il potenziamento aziendale e dagli altri soci
	finanziatori, rappresentati da azioni nominative del valore
	nominale di Euro 100,00 (cento/00);
	c) dalla riserva legale formata con gli utili accantonati an-
	nualmente e con il valore delle quote eventualmente non rim-
	borsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi
	dei soci deceduti;
	d) dall'eventuale sovrapprezzo, formato con le somme versate
	dai soci ai sensi del presente statuto;
	e) dalla riserva straordinaria;
	f) dalle eventuali riserve divisibili in favore dei portatori
	di strumenti finanziari;
	g) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea
	e/o previsto per legge.
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite
	della quota sottoscritta.
	Le riserve, salve quelle di cui alle precedenti lettere d) ed
	f), sono indivisibili e conseguentemente non possono essere
	ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della coope-
	rativa, né all'atto del suo scioglimento.
	Art. 22 - Caratteristiche della quota

	La quota non può essere sottoposta a pegno o a vincoli volon-
	tari, né essere ceduta senza l'autorizzazione dell'organo am-
	ministrativo.
	La quota si considera vincolata a favore della cooperativa a
	garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci coope-
	ratori contraggono con la medesima.
	Il socio che intenda trasferire la propria quota deve darne
	comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccoman-
	data. La cessione può essere effettuata esclusivamente per
	l'intera quota detenuta dal socio e avverrà secondo quanto
	previsto dall'art. 2530 c.c., con possibilità per il socio di
	ricorrere alle procedure arbitrali di cui al presente statuto.
	Art. 23 - Bilancio di esercizio
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni
	anno.
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo
	provvede alla redazione del bilancio, da compilarsi in confor-
	mità alle norme di legge.
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'e-
	sercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ri-
	corrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo
	2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di
	relazione sulla gestione.
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizio-

	ne dei ristorni e successivamente sulla distribuzione degli
	utili annuali destinandoli:
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella previ-
	sta dalla legge;
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n.
	59, nella misura del 3% o comunque non inferiore al minimo
	previsto dalla legge;
	c) ad eventuale ripartizione dei ristorni;
	d) a eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale,
	nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge
	31 gennaio 1992, n. 59;
	e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettiva-
	mente versato in misura non superiore al limite stabilito dal-
	la legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualisti-
	ci;
	f) ad eventuale remunerazione degli strumenti finanziari nel
	rispetto dei requisiti mutualistici;
	g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi
	di riserva costituiti dall'assemblea o per legge.
	Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità
	mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve
	di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e
	l'erogazione del ristorno.
	L'Assemblea può anche deliberare, fatto salvo quanto indicato

alle lettere a) e b), che la totalità degli utili venga destinata a riserva indivisibile alle condizioni di cui all'art. 12 della Legge 16 dicembre 1977 n. 904 e successive modifiche.

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI

Art. 24 - Competenze

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
2. la nomina degli amministratori;
3. la nomina dell'organo di controllo e dell'eventuale incaricato della revisione legale dei conti;
4. le modificazioni dello statuto;
5. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
6. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
7. l'approvazione di regolamenti interni;
8. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della

	liquidazione;	
	9. la decisione in merito alla domanda di ammissione proposta	
	dall'aspirante socio nell'ipotesi prevista all'articolo 8;	
	10. l'emissione di strumenti finanziari.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante de-	
	liberazione assembleare, con le modalità previste dall'artico-	
	lo 2479-bis c.c..	
	Art. 25 - Convocazione	
	L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo,	
	anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.	
	L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti	
	previsti dalla legge, ogni qualvolta l'Organo Amministrativo	
	lo ritenga opportuno.	
	L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto	
	giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera	
	raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo	
	scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal li-	
	bro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta	
	elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spe-	
	dito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica	
	o allo specifico recapito che sia stato espressamente comuni-	
	cato dal socio e che risulti espressamente dal libro soci,	
	fermo restando che quelli tra i soci che non intendono indica-	
	re un'utenza fax, un indirizzo di posta elettronica o revocano	
	l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di rice-	

	vere la convocazione a mezzo raccomandata A.R. o con consegna
	a mano).
	Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno,
	il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da
	trattare.
	Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ul-
	teriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adu-
	nanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultas-
	se legalmente costituita.
	In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa re-
	golarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capi-
	tale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci se nominati,
	sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione
	dell'argomento. In questo caso se gli Amministratori o i Sin-
	daci se nominati, non partecipano personalmente all'Assemblea,
	dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produr-
	re al Presidente dell'Assemblea e da conservarsi agli atti
	della società, nella quale dichiarano di essere informati su
	tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non op-
	porsi alla trattazione degli stessi.
	Art. 26 - Presidenza
	La presidenza dell'assemblea secondo i sistemi di amministra-
	zione compete in alternativa:
	- all'Amministratore Unico;
	- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di

assenza o impedimento del Presidente, nell'ordine: al Vice Presidente e all'Amministratore Delegato, se nominati.

Qualora né gli uni né gli altri possano o vogliano esercitare tale funzione, gli intervenuti designano a maggioranza assoluta dei soci presenti, il Presidente, fra i presenti. L'assemblea nomina un segretario anche non socio, e se lo crede opportuno due scrutatori anche estranei.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti (e, pertanto, l'esclusione dall'assemblea dei non legittimati), dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un notaio.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto senza indugio nel Libro delle decisioni.

ni dei soci.

Art. 27 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati, ad eccezione che sulle modificazioni dell'atto costitutivo; sulla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci per le quali è necessario il voto favorevole almeno della metà dei soci aventi diritto al voto.

Art. 28 - Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

E' ammesso il voto segreto, previa delibera in tal senso dell'assemblea, per le deliberazioni aventi ad oggetto: la nomina, revoca e sostituzione delle cariche sociali; il riesame delle domande di ammissione respinte dall'organo amministrativo. I soci che lo richiedessero hanno diritto di far risultare dal verbale, in modo palese, l'esito della loro votazione o la loro astensione dal voto.

Art. 29 - Diritto al voto e deleghe

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia il valore della sua quota.

Per i soci sovventori e possessori di strumenti finanziari si applicano le norme contenute nella relativa sezione del presente statuto e nella delibera di emissione degli strumenti.

Per i soci speciali si applicano le norme contenute nel presente statuto e nel relativo regolamento.

Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio, non amministratore, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di un socio.

Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

TITOLO VII

ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA',

ORGANI DI CONTROLLO

Art. 30 - Amministrazione

La società può essere alternativamente amministrata:

- da un amministratore unico, scelto unicamente tra i soci cooperatori;
- da un consiglio di amministrazione che opera con il metodo

	collegiale, composto da tre a cinque membri, eletti dall'as-
	semblea, che ne determina di volta in volta il numero.
	I componenti dell'organo amministrativo:
	a) possono essere anche non soci, purché la maggioranza del
	consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperato-
	ri;
	b) non possono essere nominati, e, se nominati, decadono
	dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste
	dall'art. 2382 c.c.;
	c) durano in carica per il periodo di volta in volta determi-
	nato dai soci all'atto della nomina, comunque non superiore a
	tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per
	l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della
	carica;
	d) sono rieleggibili;
	e) sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390
	c.c..
	Ai possessori di strumenti finanziari può essere attribuita la
	facoltà di eleggere uno o più amministratori, comunque in mi-
	sura non superiore i limiti di legge.
	In caso di mancanza di uno o più amministratori, i consiglieri
	rimasti in carica provvedono a sostituirli nei modi previsti
	dall'articolo 2386 c.c.. Se viene meno la maggioranza degli
	Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla
	Assemblea dei soci per la sostituzione dei mancanti. In caso

di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dai soci; in assenza di decisione dei soci la carica si intende gratuita. Il consiglio di amministrazione stabilisce il modo di riparto tra i suoi membri dei compensi anno per anno. Spetta al Consiglio deliberare il compenso dovuto agli Amministratori ai quali sono affidati compiti specifici, previo parere dell'Organo di Controllo ove nominato.

Art. 31 - Presidenza

Il Consiglio elegge tra i suoi membri il presidente se questi non è nominato dai soci; può eleggere un vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Art. 32 - Riunioni

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove, purché in Italia) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudi-

	chi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggio-
	ranza degli amministratori in carica, oppure da almeno due
	sindaci, se nominati.
	Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi
	prima della riunione, mediante avviso spedito con lettera rac-
	comandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo
	(ad esempio fax, posta elettronica, raccomandata a mano), al-
	meno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza con
	telegramma o per posta elettronica, da spedirsi almeno un
	giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e
	l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.
	Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide,
	anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i
	Consiglieri in carica e i Sindaci se nominati.
	Le riunioni di consiglio sono presiedute dal Presidente, in
	sua assenza dal vice presidente, qualora sia stato nominato,
	o, in mancanza di quest'ultimo, dal consigliere designato dal
	consiglio stesso.
	Art. 33 - Deliberazioni
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria
	la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.
	Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei pre-
	senti; qualora il consiglio sia composto da più di due membri,
	in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
	Il voto non può, in nessun caso, essere dato per rappresen-

za.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato, devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio.

Art. 34 - Poteri

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano ai soci.

A tale riguardo, in caso di amministrazione affidata ad un amministratore unico in ordine alle seguenti materie è necessaria una decisione da parte dei soci, da adottare con il metodo assembleare:

- acquisto e vendita di immobili;
- acquisto e vendita di partecipazioni e/o costituzione di società;
- concessione di finanziamenti e rilascio di garanzie;
- accensione di mutui;
- compravendita, fusioni e/o affitto di rami di azienda.

Art. 35 - Deleghe di poteri

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni al comitato esecutivo composto da alcuni suoi membri o

ad uno o più amministratori delegati, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. In tal caso trova piena applicazione quanto previsto dall'art. 2381 c.c..

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dall'articolo 2381 c.c. e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti, nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.

Le cariche di presidente (o di vice) e di amministratore delegato sono cumulabili.

Art. 36 - Rappresentanza

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione spetta:

- nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza al Vice Presidente, previa delibera del consiglio stesso;
- all'amministratore unico, se nominato.

L'organo amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici determinandone le mansioni e le eventuali retribuzioni, nonché procuratori per singoli affari o per categorie di affari.

Per le sanzioni amministrative conseguenti a violazioni delle norme amministrative e fiscali commesse dai rappresentanti della società nello svolgimento delle loro mansioni e nei li-

	miti dei loro poteri, la società, nei modi e nei termini con-
	sentiti dalle vigenti disposizioni normative, assume il rela-
	tivo debito con facoltà, se del caso, di addivenire a defini-
	zione agevolata delle pendenze.
	L'assunzione di responsabilità viene in ogni caso esclusa
	quando chi ha commesso la violazione ha agito volontariamente
	in danno della società o, comunque, con dolo o colpa grave.
	Art. 37 - Organo di controllo
	Ove necessario ai sensi di legge, o comunque su delibera
	dell'assemblea, la cooperativa procede alla nomina dell'Organo
	di controllo, composto nei termini di legge.
	Come organo di controllo può essere nominato anche un collegio
	sindacale, sempre secondo le modalità e i requisiti di legge.
	I possessori di strumenti finanziari possono eleggere sino ad
	un terzo dei componenti l'organo di controllo, o altro limite
	massimo previsto dalla legge.
	Salvo diversa deliberazione di legge o dell'assemblea, l'orga-
	no di controllo esercita anche la revisione legale dei conti,
	ai sensi di legge.
	L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade alla
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio
	relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.
	L'Organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della leg-
	ge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta am-
	ministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto

organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Art. 38 - Revisione legale dei conti

In alternativa all'Organo di controllo e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, laddove previsto dalla legge o su delibera dell'assemblea, la società nomina per la revisione legale dei conti un revisore o società di revisione, in possesso dei requisiti di legge. L'incarico è conferito dall'assemblea, su proposta motivata dell'Organo di controllo, ove nominato. Il revisore svolgerà l'attività di revisione legale e - se prevista - la funzione di organo di controllo secondo le modalità previste dalla legge.

TITOLO VIII

STRUMENTI FINANZIARI

CAPO I - Soci finanziatori

Art. 39 - Norme applicabili

Possono essere emessi strumenti finanziari partecipativi, disciplinati dal presente capo, ai sensi dell'art. 2526 cod. civ., da offrire in sottoscrizione a soci ordinari o a terzi, questi ultimi denominati soci finanziatori.

Rientrano tra i soci finanziatori anche i soci sovventori di-

disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché i possessori delle azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59, cui si applicano le relative norme speciali.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente capo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori o ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Art. 40 - Imputazione a capitale sociale

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei soci sovventori.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 100,00 (cento/00).

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al 50% all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi

dell'art. 2346, comma 1.

Art. 41 - Trasferibilità dei titoli

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

In caso di trasferimento delle azioni a soci operatori, si applica la disciplina contenuta nelle lettere b) e c) dell'articolo 2514 c.c..

Art. 42 - Modalità di emissione delle azioni e diritti amministrativi dei soci finanziatori

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con

quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.

Con la stessa deliberazione, apportando se necessario le opportune modifiche statutarie, potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni in proporzione all'importo delle eventuali riserve divisibili, ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse.

La cooperativa può emettere azioni prive del diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato a particolari condizioni non meramente potestative, ai sensi dell'art. 2351 c.c..

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. Qualora siano emesse azioni ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, a ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti. Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci

	finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misu-
	ra consentita, applicando un coefficiente correttivo determi-
	nato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi at-
	tribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.
	Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che es-
	si hanno nell'attività sociale, può essere riservata la nomina
	di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplen-
	te, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della
	cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei vo-
	ti spettanti ai soli soci finanziatori.
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti
	che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini
	del collocamento dei titoli.
	Art. 43 - Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori
	Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripar-
	tizione degli utili nella misura stabilita dalla delibera di
	emissione.
	Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto
	anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le
	azioni dei soci cooperatori.
	A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione
	cooperativa il privilegio opera comunque nel rispetto dei li-
	miti stabiliti rispettivamente dagli articoli 4 e 5 della leg-
	ge 31 gennaio 1992, n. 59.
	La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperato-

	ri, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore	
	a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla	
	lettera a) dell'articolo 2514 c.c..	
	La delibera di emissione di cui al comma 1, può stabilire in	
	favore delle azioni destinate ai soci finanziatori non coope-	
	ratori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a	
	riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra	
	capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio	
	netto.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	
	non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei	
	soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede	
	il valore nominale complessivo delle azioni dei soci coopera-	
	tori.	
	In caso di scioglimento della cooperativa, le azioni di socio	
	finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del ca-	
	pitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il	
	loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore	
	delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della	
	quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da	
	sovrapprezzo.	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., il di-	
	ritto di recesso spetta ai soci finanziatori quando sia decor-	
	so il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di	
	iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dal-	

la legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti c.c., per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Art. 44 - Azioni di partecipazione cooperativa

Con deliberazione dell'assemblea la cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 31 gennaio 1992, n. 59. In tal caso, la cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero competente.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della cooperativa.

Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi

patrimoniali stabiliti dal precedente articolo 20.

Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui al primo comma del presente articolo. L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della cooperativa.

Art. 45 - Diritti di partecipazione alle assemblee

I soci finanziatori possono partecipare alle assemblee generali dei soci anche mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti cod. civ., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

CAPO II - Obbligazioni e altri strumenti finanziari di debito

Art. 46 - Norme applicabili

La società può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, secondo quanto stabilito dalla legge, in particolare l'art. 2526 c.c..

Gli apporti dei possessori di strumenti finanziari non partecipativi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura, crediti, prestazione d'opera o servizi, e confluiscono tra i debiti della cooperativa.

In tal caso, con apposita delibera l'assemblea stabilisce:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti e dei possessori di strumenti finanziari non partecipativi ed al relativo rap-

presentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dall'articolo precedente.

TITOLO IX

CONTROVERSIE

Art. 47 - Clausola arbitrale

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di mediazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Padova, ai sensi del D. Lgs 28/2010 o altra normativa di legge in materia.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Padova che provvederà alla nomina dell'arbitro/degli arbitri, secondo quanto previsto dalle norme di legge in materia.

TITOLO X

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 48 - Scioglimento anticipato

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nomina-

rà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 49 - Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati e del sovrapprezzo eventualmente versato;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 50 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste dalla legge.

Art. 51 - Clausole mutualistiche

Qualora la cooperativa intenda mantenere la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, le seguenti clausole mutualistiche, di cui all'articolo 2514 c.c., sono inderogabili e de-

vono essere in fatto osservate:

a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa delibera l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

Art. 52 - Norma finale

Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, in particolare le disposizioni di cui alla Legge 3 aprile 2001, n. 142 di riforma della figura del socio lavoratore, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381, relativa alla disciplina delle cooperative sociali e successive modificazioni ed integrazioni nonché le disposizioni previste dal Libro V, Ti-

to VI del codice civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata.

Di

questo atto, in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia
e in parte scritto di mio pugno su otto fogli per ventinove
facciate, ho dato lettura ai costituiti che lo approvano e lo
sottoscrivono alle ore dieci e quarantacinque.

F.TO ANNA PASINATO

F.TO ARCARO EMILIANO

F.TO ORNELLA CARNIO

F.TO VITTORIO CECCHETTO

F.TO GIULIA FAVERIN

F.TO RICCARDO FAVERO

F.TO NICOLA MAZZON

F.TO ANDREA TONIN

